



# INSTALLAZIONE ANTENNE PARABOLICHE

## SINTESI DELLE NORME GENERALI CUI DEVONO ATTENERSI PROPRIETARI E AMMINISTRATORI DI IMMOBILI IN CUI VENGAO INSTALLATE ANTENNE PARABOLICHE.

Gli impianti per la ricezione televisiva via satellite posti sul territorio comunale, dal centro storico, alle periferie, dovranno essere adeguati alle regole di installazione che il Comune ha stabilito, con una propria norma regolamentare (art. 37 Regolamento Edilizio, art. 32 Regolamento Arredo Urbano).

Tutti i proprietari o possessori di immobili esistenti o di nuova costruzione, con qualsiasi destinazione d'uso, se intendono dotarsi di **un impianto satellitare** sono tenuti ad **installare antenne collettive centralizzate**. Per installarle non è richiesta alcuna autorizzazione edilizia (se non sono previsti lavori di tipo edile per l'installazione).

Nel caso in cui il condominio non si sia accordato per l'installazione di un impianto collettivo, è ammessa l'installazione, sul tetto, dell'antenna a carattere individuale.

L'impianto deve comunque **essere sistemato sul tetto dell'edificio, sul lato considerato interno o verso il cortile.**

Il diametro massimo della parabola deve essere di 150 cm, mentre il supporto di appoggio non deve superare i 50 cm.

Le antenne non devono sporgere dal perimetro del tetto e non devono sporgere oltre il punto più alto del tetto per più di 100 cm. Inoltre le parabole devono presentare una colorazione capace di mimetizzarsi con il manto di copertura, della facciata o dell'ambiente, a seconda del posizionamento.

Dovranno essere realizzate canalizzazioni interne per la distribuzione del segnale ai singoli appartamenti.

I principali obiettivi che il Comune intende perseguire centralizzando gli impianti e arginando il moltiplicarsi delle antenne paraboliche individuali, sono la tutela del paesaggio cittadino ed il miglioramento della qualità ambientale.

### Attenzione!!

**Tutte la antenne paraboliche installate sui balconi devono quindi essere rimosse**, altrimenti saranno soggette a sanzioni pecuniarie nei confronti degli inquilini che continuano a mantenere l'antenna parabolica sul balcone.

Le sanzioni pecuniarie vanno da 100 a 500 euro ed il conseguente obbligo di rimozione.

## REGOLAMENTO EDILIZIO

(approvato con D.C.C. n. 108 del 20.09.2005)

### Art. 37 - Antenne

1. Nelle nuove costruzioni ed in quelle soggette a ristrutturazione o recupero, - i cui atti di assenso edilizio sono rilasciati dopo l'entrata in vigore del presente Regolamento - con più di un'unità immobiliare o nelle quali comunque possono essere installati più apparecchi radio o televisivi riceventi con necessità di collegamento ad antenna, è obbligatoria la posa in opera di una antenna centralizzata sia essa terrestre o satellitare, per ogni tipo di ricezione tale da richiederla; per esigenze di tutela dell'arredo urbano, le antenne paraboliche debbono avere colorazione armonica con il contesto dell'ambiente in cui sono installate.

2. Sono vietati i collegamenti tra gli apparecchi riceventi e le antenne mediante cavi volanti; i cavi devono essere canalizzati nelle pareti interne o esterne delle costruzioni e la dimensione delle canalizzazioni deve essere tale da consentire eventuali futuri potenziamenti dell'impianto.

3. L'Autorità comunale ha facoltà di richiedere, in ogni momento, per motivi di sicurezza pubblica o di tutela dell'arredo urbano, l'installazione di impianti centralizzati di antenne radio-televisive e l'eliminazione delle antenne individuali, senza contrastare il diritto all'informazione.

4. L'installazione di antenne o ripetitori per impianti rice-trasmittenti di qualunque tipo è soggetta alle specifiche disposizioni delle vigenti leggi di settore.

5. L'installazione di nuovi impianti di telefonia mobile e di radiodiffusione, fino all'emanazione dello specifico regolamento comunale di cui alla Lr n. 19/2004, potrà avvenire solamente utilizzando impianti e tralicci esistenti sul territorio comunale, fatto salva la verifica di compatibilità, sotto l'aspetto dell'inquinamento elettromagnetico da parte del Civico Settore Ambiente.

## REGOLAMENTO ARREDO URBANO E COLORE

(approvato con D.C.C. n. 77 del 29.05.2001)

### Art. 32 - Antenne.

Le antenne televisive, siano esse terrestri o satellitari o paraboliche, devono essere centralizzate e collocate esclusivamente sulla copertura degli edifici ed in particolare, quando possibile, sulle falde interne non prospicienti la via pubblica. Non sono ammesse installazioni singole su balconi.

Fermo restando quanto al punto precedente, nelle nuove costruzioni ed in quelle soggette a ristrutturazione o recupero - i cui atti di assenso edilizio sono rilasciati dopo l'entrata in vigore del presente Regolamento - con più di un'unità immobiliare o nelle quali comunque possono essere installati più apparecchi radio o televisivi riceventi con necessità di collegamento ad antenna, è obbligatoria la posa in opera di un'antenna centralizzata, sia essa terrestre, satellitare o parabolica, per ogni tipo di ricezione, tale da richiederla; per esigenze di tutela dell'arredo urbano le antenne paraboliche debbono avere colorazione armonica con il contesto dell'ambiente in cui sono installate.

Sono vietati i collegamenti tra gli apparecchi riceventi e le antenne, mediante cavi volanti; i cavi devono essere canalizzati, incassati non a vista, nelle pareti interne o esterne delle costruzioni e la dimensione delle canalizzazioni deve essere tale da consentire eventuali futuri potenziamenti dell'impianto.

L'Autorità Comunale ha facoltà di richiedere, in ogni momento, per motivi di sicurezza pubblica o di tutela dell'arredo urbano, l'installazione di impianti centralizzati di antenne radio - televisive e l'eliminazione delle antenne individuali, senza contrastare il diritto all'informazione.

L'installazione di antenne o ripetitori per impianti rice - trasmittenti di qualunque tipo, è soggetta alle specifiche disposizioni delle vigenti leggi di settore.